

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«24	Chitosano N. CAS: 9012-76-4 N. CE: 618-480-0	Denominazione chimica (non IUPAC): poli[4-O-(2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil)-2-ammino-2-deossi-β-D-glucopiranosio]	≥ 85 % chitosano Metalli pesanti: massimo 20 mg/kg Di qualità alimentare conforme alle specifiche dell'«estratto di chitosano dai funghi» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾	11 aprile 2022	Il chitosano deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul chitosano (SANTE/10594/2021), in particolare nelle relative appendici I e II.».

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GUL 351 del 30.12.2017, pag. 72).

